



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

APPENDICE AL REGOLAMENTO PER L'USO, L'ACCESSO E LA VISITABILITÀ DEI CIMITERI COMUNALI

NORME RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, all'interno del territorio comunale, in osservanza della Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Toscana 31 Maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) nonché del D.P.R. n. 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria) e del D.P.R. 254/2003 in materia di smaltimento di rifiuti.
2. Il Comune di Manciano, con il presente Regolamento, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente.

Articolo 2 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione, sia essa di un cadavere, di resti mortali o di ossa, può essere eseguita soltanto in un forno crematorio autorizzato, e secondo le seguenti modalità:

a) Cremazione di cadaveri

I. La cremazione di ciascun cadavere viene autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria, salvo che i familiari del defunto presentino una sua dichiarazione autografa, contraria alla cremazione, avente data successiva alla suddetta disposizione;
- iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo che i familiari del defunto presentino una sua dichiarazione autografa, contraria alla cremazione, avente data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera prevale sull'eventuale parere contrario dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

II. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

III. L'iscrizione di cui al precedente punto I), secondo allinea, deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, che ne attesta la regolarità fino al momento del decesso. In caso contrario, dovrà essere presentata una dichiarazione scritta e datata, in carta libera, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato; anche tale dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell'associazione.

IV. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

V. Gli aventi titolo, come individuati ai punti precedenti, hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile, il quale si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge, o viene fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

VI. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001, articolo 3, comma 1, lettera a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

VII. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

I. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni, od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e secondo quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

II. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, siano essi derivanti da esumazione ordinaria o da estumulazione ordinaria, possono essere avviati a cremazione.

III. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

IV. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o negli altri casi di cui alla presente lettera, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Articolo 3 – Soggetti affidatari delle ceneri

1. L'individuazione dei soggetti affidatari dell'urna, le modalità di consegna e trasporto della medesima e l'eventuale rinuncia all'affidamento sono disciplinate dalla normativa regionale.
2. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, l'urna può essere tumulata o inumata negli appositi spazi e manufatti posti all'interno dei cimiteri comunali.

Articolo 4 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata: la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La tumulazione in sepoltura di famiglia o in loculo avviene per il periodo concesso o residuo.
 - b) Inumata: l'inumazione è possibile unicamente in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri; la sua durata è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. Deve essere presente uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta sono effettuati dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
 - c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario, di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comunale di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) nei fiumi;
 - d) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - e) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Articolo 6– Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 411 del codice penale in materia di dispersione non autorizzata delle ceneri.

Articolo 7 – Registri cimiteriali

1. Presso il Servizio Manutenzioni del Comune viene conservato apposito Registro nel quale sono evidenziati, per ogni urna cineraria:

- a) i dati anagrafici del defunto cremato;
- b) i dati anagrafici dell'affidatario;
- c) il luogo nel quale viene conservata l'urna o, in alternativa, il luogo nel quale sono state disperse le ceneri.

2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana, per le competenze ad essa spettanti.

Articolo 8 – Procedura

1) Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri: il soggetto individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 29/2004, dovrà presentare al Servizio Demografico del Comune un'istanza nella quale dichiarare, sotto la personale responsabilità:

- a) i propri dati anagrafici e la residenza;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri: il soggetto individuato in vita dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 29/2004, dovrà presentare al Servizio Demografico del Comune un'istanza nella quale dichiarare, sotto la personale responsabilità:

- a) i propri dati anagrafici e la residenza;
- b) il luogo, il giorno e l'ora in cui verranno disperse le ceneri;



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

- c) le modalità di smaltimento dell'urna vuota o, in caso di sua conservazione, il luogo in cui essa sarà conservata; se l'urna vuota verrà consegnata al personale del cimitero, sarà il medesimo a provvedere allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente;
- d) di essere in possesso dell'autorizzazione del proprietario del luogo in cui verranno disperse le ceneri;
- e) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 9 – Deposito provvisorio

È consentito, a titolo gratuito e per un periodo massimo di 12 mesi, il deposito dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comunale.

Articolo 10 – Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.